

Pubblicato il 26/02/2020

N. 00186/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00190/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2020, proposto da

Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo, in persona del legale rappresentante p.t. OMISSIS, nonché da: OMISSIS tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Dagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Criscuoli, Ezio Tomasello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Tomasello in Palermo, piazza Marina 39;

nei confronti

Cooperativa Autoradiotaxi di Palermo A R.L. non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Legambiente Sicilia Onlus, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

OMISSIS, OMISSIS,, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Abela n. 10;

Amat Palermo S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Abela n. 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“1) della deliberazione n. 7 del 22 gennaio 2020 della Giunta comunale di Palermo, avente ad oggetto: “Attuazione del vigente Piano Generale del Traffico Urbano - Approvazione modifiche attuative della ZTL Centrale - Modifica del Disciplinare tecnico della ZTL Centrale, di cui alla deliberazione di G.C. n. 253 del 24/12/2019””;

“2) dell'atto di indirizzo dell'Assessore alla mobilità del Comune di Palermo, adottato con nota prot. n. 34971 del 15.1.2020, allegato n. 1 alla deliberazione giuntale come sopra impugnata sub 1”;

“3) del disciplinare tecnico della Zona a traffico limitato Centrale, ed. gennaio 2020, come emendato con la ridetta deliberazione giuntale n. 7 del 2020 e ad essa allegato sub 2”;

“4) dell'ordinanza n. 72 del 22 gennaio 2020 del Comune di Palermo - Area della pianificazione urbanistica - Servizio Mobilità Urbana, avente ad oggetto: “Zona a Traffico Limitato Centrale/Avvio ZTL1 - Misure di limitazione della circolazione veicolare per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - Regolamentazione accesso, transito e sosta. Modifica e integrazione dell'O.D. n. 485 del 31/03/2017””;

“5) di tutti gli atti esecutivi, pregressi e presupposti, connessi e dipendenti”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 110/2010 del 31 gennaio 2020;

Visto il successivo decreto presidenziale n. 129/2020 del 4 febbraio 2020;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, la relativa documentazione versata e la memoria difensiva;

Visto l'atto di costituzione *ad opponendum* di Legambiente Sicilia Onlus, OMISSI e consorti, Amat Palermo S.p.A., le relative documentazioni e memorie;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Palermo resistente, non appaiono sussistere i presupposti di pregiudizialità per la trattazione congiunta, in *simultaneus processus*, del presente ricorso con quelli pendenti presso la Sezione Terza di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, rubricati con numeri R.G. 773 e R.G. 3174 del 2016, già calendarizzati per la pubblica udienza di trattazione del 9 giugno 2020 (il cui esito, per altro, opererebbe in termini caducanti sugli atti oggetto della presente impugnazione);

Premesso altresì che il procuratore delle parti ricorrenti, con dichiarazione resa a verbale, ha rappresentato la volontà di proporre motivi aggiunti avverso: a) la delibera di Giunta n. 30/2020, b) la delibera di Giunta n. 253/2019, c) il deliberato del 4/2/2020 e d) la nota 107829 del 5/2/2020; chiedendo comunque che la domanda cautelare, proposta con il ricorso introduttivo, venga posta in decisione anche al fine di mantenere salvi, fino alla proposizione degli annunciati motivi aggiunti, gli effetti della misura monocratica di cui al decreto n.129/2020;

Considerato che le parti resistenti si sono opposte alla dilazione degli effetti dei provvedimenti monocratici concessi, richiamando a tal fine l'art. 56 c.p.a. ai sensi del quale (comma 4) il decreto cautelare è efficace sino alla prima camera di consiglio utile e lo stesso *“perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente”*;

Considerato che, ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito sulle eccezioni delle controparti (ivi inclusa quella prospettata oralmente alla odierna Camera di Consiglio dal difensore dei controinteressati Brancato e consorti sulla legittimazione attiva della stessa Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo), il ricorso non appare -allo stato- assistito da sufficiente *fumus boni iuris*, tenuto conto delle articolate memorie difensive prodotte dalle altre parti costituite, con particolare riferimento alla evidenziata natura essenzialmente sperimentale delle modifiche apportate al disciplinare tecnico della ZTL Centrale, con la previsione della mera estensione temporale delle limitazioni del traffico veicolare, già vigenti per l'orario diurno, anche in orario serale/notturno per i giorni di venerdì e sabato (e quindi diversamente articolata anche in ragione del periodo dell'anno), nonché nelle prime ore della domenica (dalle ore 0:00 alle 6:00):

Ritenuto per altro:

-che la predetta rimodulazione in via sperimentale si deve ritenere ammessa, anche in assenza di specifiche indicazioni nel contenuto dei provvedimenti impugnati e nelle more dell'eventuale aggiornamento del P.G.T.U., per un periodo non superiore ad un anno (cfr. nota del Ministero dei trasporti prot. n. 3816 del 2017, c.d. Direttive ZTL 1997);

-che non appare dirimente il richiamo operato dai ricorrenti al contenuto della Delibera n. 11 del 10 aprile 2015 con cui il Consiglio Comunale decideva di *«Dare immediata attuazione alla ZTL1 (centro storico), rinviando a una fase successiva all'esecuzione della stessa ogni decisione relativa alla destinazione dei 3 principali assi viari (Via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele, Via Roma), nonché ogni ulteriore pedonalizzazione, comprese quelle già previste ed approvate in sede di PGTU ed altresì le pedonalizzazioni oggetto del presente atto deliberativo. Dare avvio alla*

programmazione degli strumenti di pianificazione esecutivi di dettaglio previsti dal PGTU, nella fattispecie: PPTU e PETU», stabilendo altresì (però con una mozione di modifica sulla quale, secondo il Comune, non perveniva – come sarebbe stato necessario - parere di regolarità tecnica) che «Qualsiasi provvedimento relativo ai tre assi viari principali Via Maqueda, Via Roma e Via Vittorio Emanuele, deve essere preventivamente approvato dal Consiglio comunale. Le ulteriori pedonalizzazioni e gli altri provvedimenti non previsti dal PGTU devono essere preventivamente esaminate dalle commissioni competenti ed approvate dal Consiglio comunale», attesa comunque la natura sperimentale della predetta estensione temporale, senza alcuna modifica della destinazione dei predetti assi viari;

-che il P.G.T.U., a pag. 37, stabilisce, in relazione agli orari della ZTL, che la stessa Zona debba essere valida in orario giornaliero da definire, senza precisare che la medesima debba essere limitata al solo orario diurno e non anche serale/notturno;

-che non appare, allo stato, rilevante la mancata emanazione del regolamento ex L.R. n. 3 del 2016, art. 12, trattandosi, come già detto, di mera diversa articolazione dell'orario di operatività, per soli alcuni giorni della settimana (coincidenti con il fine settimana), della già operativa Z.T.L. centrale;

-che le parti resistenti hanno depositato copiosa documentazione volta ad evidenziare i presupposti per la predetta estensione temporale della operatività della Z.T.L. in ragione del considerevole flusso di traffico che si registrerebbe all'interno del "centro storico" di Palermo nelle ore serali/notturne del fine settimana, con incremento significativo degli indici di inquinamento acustico ed atmosferico;

Considerato, inoltre, quanto rappresentato dal Comune di Palermo in ordine alla avvenuta adozione di un piano di incremento per le corse notturne degli autobus del servizio di TPL, con istituzione di apposite ulteriori linee con tariffazione agevolata (biglietto unico); nonché la recente convenzione con il servizio TAXI per il trasporto a tariffa agevolata per l'utilizzo collettivo;

Ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;

Ritenuto di poter rinviare al definitivo la statuizione sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO